



Regolamento antiriciclaggio e prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo

Ultimo aggiornamento: **16 dicembre 2025**

Indice

1	PREMessa	3
1.1	Oggetto	3
1.2	Perimetro di applicazione e modalità di recepimento	3
1.3	Riepilogo aggiornamenti	4
2	PRINCIPI GENERALI.....	6
2.1	Valutazione dell'esposizione ai rischi	8
2.2	Adeguata verifica e piena conoscenza della clientela	9
2.2.1	Verifica dei dati e delle informazioni raccolte	10
2.2.2	Adeguata verifica da parte di terzi o per conto terzi	11
2.2.3	Adeguata verifica in caso di operatività a distanza	11
2.2.4	Adeguata verifica semplificata	12
2.2.5	Adeguata verifica rafforzata	12
2.3	Profilo di rischio e monitoraggio nel continuo	14
2.4	Segnalazione delle operazioni sospette	16
2.4.1	Obblighi di segnalazione su trasferimento di contante e titoli al portatore	17
2.5	Conservazione e registrazione dei dati	17
2.6	Formazione del personale	18
3	RUOLI E RESPONSABILITÀ	19
3.1	Capogruppo	19
3.1.1	Consiglio di Amministrazione	19
3.1.2	Collegio Sindacale	21
3.1.3	Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01	22
3.1.4	Esponente responsabile per l'antiriciclaggio	22
3.1.5	Amministratore Delegato	23
3.1.5	Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo	24
3.1.5	Sanction compliance manager	25
3.1.6	Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette	26
3.2	Altre società del Gruppo	27
3.2.1	Intermediari finanziari appartenenti al Gruppo che hanno esternalizzato alla Capogruppo la funzione antiriciclaggio	28
3.2.2	Intermediari finanziari appartenenti al Gruppo che non hanno esternalizzato alla Capogruppo la funzione antiriciclaggio	28
3.3	Funzioni aziendali	29
3.3.1	Antiriciclaggio	29
3.3.2	Funzione di revisione interna	31
3.3.3	Strutture di contatto o di supporto all'operatività con la clientela e con le controparti	32

1 Premessa

1.1 Oggetto

Il Regolamento illustra e motiva le scelte che il Gruppo Banco BPM adotta in materia di prevenzione dai rischi di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo internazionale e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, di finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, nonché di mancato rispetto delle misure restrittive nazionali e dell'Unione Europea.

1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Il Regolamento si applica:

- agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo aventi sede in Italia (soggetti alla disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/07);
- agli altri soggetti esercenti attività finanziaria appartenenti al Gruppo aventi sede in Italia (soggetti alla disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/07).

Inoltre, pur non essendo direttamente sogrette alla disciplina in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa di cui al D.lgs. 231/07, anche per agevolare l'attuazione delle misure previste dal D.lgs. 109/07 e s.m.i. e del rispetto dei divieti di cui alla legge 220/2021, il Regolamento si applica:

- a tutte le altre società appartenenti al Gruppo aventi sede in Italia, limitatamente ai principi di piena conoscenza delle rispettive controparti e di rispetto delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021;
- ai soggetti esercenti attività finanziaria appartenenti al Gruppo aventi sede all'estero, nel rispetto e compatibilmente con le vigenti normative locali, per il rafforzamento dei presidi organizzativi in materia di antiriciclaggio, di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché per il rispetto delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021, e con il fine di poter valorizzare la specifica esposizione al rischio anche in sede di esercizio di autovalutazione di Gruppo.

Il Regolamento e le sue successive modifiche, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione di Capogruppo, vengono recepiti dai competenti Organi Amministrativi delle società controllate che deliberano, per quanto di propria pertinenza, in merito al recepimento del Regolamento e garantiscono che i propri Regolamenti interni siano coerenti con quello di Gruppo.

1.3 Riepilogo aggiornamenti

Progressivo	Data aggiornamento	Contenuto sintetico aggiornamento
Prima approvazione	30/01/2017	
1° aggiornamento	29/09/2020	Attribuzione al Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo della nomina a primo delegato alle segnalazioni di operazioni sospette e alla comunicazione di infrazioni alle Autorità competenti, in luogo del Responsabile Compliance (cfr. delibera del CdA di Banco BPM del 29/09/2020).
2° aggiornamento	06/07/2021	Aggiornamento del Regolamento per adeguarlo alle Disposizioni di Banca d'Italia che richiedono che l'Organo con funzione di supervisione strategica approvi una "policy" che illustri e motivi le scelte che il Gruppo compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio.
3° aggiornamento	22/07/2022	Interventi di adeguamento formale per mantenere coerente il Regolamento con l'assetto organizzativo di Gruppo.
4° aggiornamento	12/05/2023	Aggiornamento per disciplinare la relazione tra Antiriciclaggio di Capogruppo e l'analogia funzione delle società del Gruppo che non hanno esternalizzato l'attività in coerenza con il Regolamento Sistema dei controlli interni integrato (delibera dell'8/05/2023).
5° aggiornamento	07/11/2023	Aggiornamento del Regolamento per adeguarlo alle modifiche intervenute con il Provvedimento di Banca d'Italia del 1° agosto 2023 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità di antiriciclaggio.
6° aggiornamento	05/09/2024	Interventi di adeguamento formale per recepire (i) il rinvio alle policy interne per regolare le ipotesi di conflitto di interesse e (ii) l'abrogazione della possibilità di utilizzare la procedura di registrazione audio-video per identificare il cliente-persone fisica da remoto per l'adeguata verifica.
7° aggiornamento	27/03/2025	Aggiornamento del Regolamento per estendere alla clientela residente o domiciliata in Paesi ad alto rischio

		l'iter operativo già definito per autorizzare i rapporti con le persone politicamente esposte, nonché per recepire gli obblighi di valutazione delle procedure utilizzate per l'identificazione a distanza dei clienti.
8° aggiornamento	16/12/2025	Aggiornamento del Regolamento per adeguarlo alle nuove previsioni normative che hanno introdotto nell'ambito del D.lgs. 231/07 il contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa ¹ , il rispetto delle misure restrittive ² e del divieto di cui alla legge 220/2021 ³ .

¹ Cfr. art. 11 “Misure urgenti in materia di antiriciclaggio” del D.L. 95/2025 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (in G.U. 09/08/2025, n. 184)

² Cfr. nota n. 48 dell'8 aprile 2025 “Attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali” (EBA/GL/2024/14)

³ Cfr. Istruzioni di Banca d'Italia, Covip, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220.

2 Principi Generali

Le norme di settore mirano ad assicurare l'efficienza dei mercati, la promozione della concorrenza, la correttezza dei comportamenti, l'onorabilità degli esponenti aziendali, la trasparenza degli assetti proprietari e dei rapporti con la clientela, l'efficacia dell'assetto organizzativo e dei controlli interni, contribuendo a:

- ostacolare l'utilizzo dei meccanismi finanziari per operazioni di riciclaggio⁴ e di finanziamento del terrorismo⁵ e della proliferazione delle armi di distruzione di massa⁶;
- consentire il rispetto delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021⁷.

Le disposizioni normative richiedono agli intermediari risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. Più in dettaglio, prevedono:

- l'adozione di adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, di mancato rispetto delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021, nonché di misure idonee a prevenire il rischio cui sono esposti;

⁴ Riciclaggio:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che provengono da un'attività criminosa o da partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui sopra, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

⁵ Finanziamento del terrorismo: qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere o diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

⁶ Finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: la fornitura o la raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attività legate all'ideazione o alla realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o batteriologica.

⁷ La legge 220/2021 prevede il divieto totale del finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

- la responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni;
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità nonché la predisposizione di procedure intese a garantire l'osservanza degli obblighi di:
 - adeguata verifica⁸ della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette⁹, di conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti continuativi¹⁰ e delle operazioni¹¹;
 - rispetto delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021;
- l'istituzione di un'apposita funzione incaricata di sovrintendere all'attività di:
 - prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
 - rispetto delle misure restrittive e dei divieti di cui alla legge 220/2021;
- un'architettura delle Funzioni Aziendali di Controllo (di seguito FAC) che sia coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi e che sia, al contempo, coerente con l'articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un'attività di controllo che abbia come oggetto il rispetto da parte del personale e dei collaboratori delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo alla collaborazione attiva e alla continuativa analisi dell'operatività della clientela, agli obblighi di comunicazione e segnalazione e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione.

Alla complessità e pericolosità del fenomeno il Gruppo ha inteso rispondere in modo responsabile e dedicato, prestando particolare attenzione alla qualità e al perfezionamento, nel continuo, degli strumenti di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché del mancato rispetto delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021,

⁸ L'adeguata verifica della clientela consiste nell'identificare e verificare l'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo, nell'acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e dell'operazione occasionale e nello svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

⁹ Operazione sospetta: operazione che, per connotazioni oggettive (desunte dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura stessa delle operazioni) o soggettive (desunte dalla conoscenza di circostanze, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita), induce, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, a ritenere che le somme utilizzate possano essere di provenienza illecita ovvero destinate al finanziamento del terrorismo.

¹⁰ Rapporto continuativo: rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione.

¹¹ Operazione: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale.

estendendoli anche a quegli ambiti non direttamente previsti attraverso la piena conoscenza della controparte.

2.1 Valutazione dell'esposizione ai rischi

La valutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché di mancato rispetto delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021 del Gruppo¹² è effettuata da Antiriciclaggio di Capogruppo attraverso la conduzione dell'esercizio di autovalutazione, ricoprendendo nel perimetro della stessa anche le singole società controllate al fine di poter valutare, in maniera integrata, l'esposizione al rischio dell'intero Gruppo.

L'esercizio di autovalutazione è svolto con riferimento alle singole società del Gruppo, soggetti obbligati ai sensi del D.lgs. 231/2007 o della normativa nazionale di riferimento, ivi comprese le società che non hanno esternalizzato la funzione antiriciclaggio a favore di Antiriciclaggio di Capogruppo, le quali provvedono autonomamente sotto il coordinamento della Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo.

L'esercizio di autovalutazione viene condotto con cadenza almeno annuale, nonché ogni qualvolta emergano nuovi rischi di rilevante entità o si verifichino mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria della Capogruppo e delle altre società del Gruppo. L'autovalutazione viene svolta sulla base di una metodologia che valorizza le linee di *business* rilevanti e che consente la segmentazione della clientela in classi caratterizzate da bisogni, aspettative e comportamenti omogenei.

All'individuazione del livello di rischio inherente - così come determinatosi per effetto della valorizzazione di fattori di rischio tipici (operatività, prodotti e servizi, clientela, canali distributivi, area geografica e Paesi di operatività) o eccezionali – segue l'analisi delle vulnerabilità dei presidi con la verifica, in questo contesto, anche della qualità dei flussi informativi destinati agli organi aziendali nonché di ogni aspetto normativo, di processo e di presidio ad essi connesso. Ai fini della valutazione del rischio inherente il Gruppo non promuove proposte commerciali che riguardano le cripto-valute e più in generale le cripto attività.

La combinazione dei giudizi di rischio inherente e di vulnerabilità per ogni linea di *business* determina l'attribuzione della fascia di rischio residuo associata a ciascuna linea di *business* e la conseguente individuazione delle azioni di rimedio e mitigazione. Il livello di rischio residuo complessivo viene quindi determinato dai valori di rischio residuo delle singole linee di *business* individuate, ponderate secondo il peso attribuito a ciascuna linea.

Le azioni di rimedio individuate vengono proposte dall'Amministratore Delegato, tenuto conto delle indicazioni riportate nella Relazione Annuale predisposta da Antiriciclaggio di Capogruppo, e approvate dal Consiglio di Amministrazione. Per le società del Gruppo che non hanno esternalizzato la funzione antiriciclaggio ad Antiriciclaggio di Capogruppo, le azioni di

¹² Nel prosieguo il rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché di mancato rispetto delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021 viene riportato come: dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto.

rimedio sono proposte dall'Amministratore Delegato della singola società, approvate dal proprio Consiglio di Amministrazione e comunicate ad Antiriciclaggio di Capogruppo.

Antiriciclaggio di Capogruppo coordina e monitora l'attuazione delle azioni di rimedio identificate e verifica, nel continuo, l'idoneità delle stesse al fine di assicurare un'adeguata prevenzione e mitigazione dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto; inoltre, in considerazione dei risultati annuali dell'esercizio di autovalutazione di Gruppo, Antiriciclaggio di Capogruppo definisce e realizza azioni mirate finalizzate alla diffusione di una cultura aziendale orientata alla prevenzione dei rischi valutati nel contesto dell'esercizio.

2.2 Adeguata verifica e piena conoscenza della clientela

Le attività di adeguata verifica e piena conoscenza della clientela rappresentano il cardine delle attività di prevenzione nei confronti dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto e devono essere finalizzate all'individuazione preventiva e all'analisi di tutte le informazioni utili per la determinazione del potenziale rischio connesso all'esecuzione dell'operazione o all'apertura del rapporto, nonché all'attivazione della relazione oggetto di analisi.

Le attività di adeguata verifica devono essere assolte, secondo le modalità stabilite dalle norme e dalle disposizioni promananti dall'Autorità di Vigilanza, almeno in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo, dell'esecuzione di un'operazione occasionale, al ricorrere di dubbi circa la correttezza delle informazioni già acquisite, nonché in presenza di elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, violazione di misure restrittive o del divieto di cui alla legge 220/2021, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile.

Nel rispetto del *risk based approach*, il modello di presidio adottato da ciascun soggetto esercente attività finanziaria del Gruppo prevede un processo di adeguata verifica modulato secondo lo specifico livello di rischio, tenuto conto anche della natura e dello scopo del rapporto o dell'operazione occasionale, facendo anche ricorso a specifici iter autorizzativi tracciati per consentire l'avvio o la prosecuzione di rapporti continuativi nel caso di clienti classificati ad alto rischio.

La sola appartenenza a categorie commerciali ritenute a potenziale maggior rischio di riciclaggio non può mai determinare l'applicazione di un de-risking generalizzato¹³. L'eventuale rifiuto o interruzione di rapporti, da considerare rispetto ad ogni singolo cliente, deve essere valutato in maniera puntuale e, in base all'approccio adottato di governo del rischio, è subordinato ad un'analisi oggettiva e all'applicazione di misure di adeguata verifica rafforzata, come indicato nel presente Regolamento.

Rilevano, in ogni caso, oltre alla condotta del cliente e alla natura dell'operazione o del rapporto, gli elementi di rischio legati alle specifiche caratteristiche del cliente, del titolare

¹³ Per de-risking generalizzato si intende il rifiuto o l'interruzione di rapporti con singoli clienti o intere categorie di clienti per il solo fatto che siano ritenuti ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

effettivo, dell'esecutore o della controparte e alle relazioni tra di loro intercorrenti, il tipo di servizio o prodotto richiesto o offerto, nonché i Paesi o le specificità delle aree geografiche coinvolte con riferimento all'adeguatezza dei sistemi di prevenzione adottati in termini di gestione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa o di esposizione a misure restrittive.

L'impossibilità di adempiere compiutamente ai previsti obblighi di adeguata verifica della clientela determina l'impossibilità di instaurare il rapporto continuativo o di eseguire l'operazione o, in caso di rapporto continuativo in essere, l'astensione dalla prosecuzione dello stesso. In tutti questi casi deve essere valutato l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

2.2.1 Verifica dei dati e delle informazioni raccolte

Per i clienti persone fisiche, gli esecutori e i beneficiari (se presenti), la verifica dell'identità avviene attraverso l'accertamento dell'autenticità e della validità del documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente e, rispetto all'esecutore, dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza. Rispetto ai clienti diversi da persone fisiche, il riscontro dei dati identificativi viene svolto attraverso l'interrogazione, in via autonoma o per il tramite del cliente, di fonti affidabili e indipendenti, i cui esiti vengono conservati in formato cartaceo o elettronico.

In caso di cliente o controparte persona non fisica si deve sempre procedere all'identificazione, non solo dell'esecutore e dei beneficiari (se presenti), ma anche del titolare effettivo secondo le disposizioni primarie e le indicazioni di dettaglio riportate nelle norme operative. Il set informativo e documentale, raccolto con riferimento al cliente persona non fisica e necessario all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica anche in relazione alla compiuta identificazione del titolare effettivo, deve essere graduato in relazione alla complessità della catena partecipativa, della specificità della forma giuridica utilizzata, di eventuali indicatori di anomalia che ricomprendano, tra gli altri, la rischiosità del settore economico di appartenenza.

Le informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo, sono soggette a verifica condotta sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonti affidabili e indipendenti, avvalendosi anche di procedure di controllo automatizzate e integrate con fonti pubbliche. In particolare, l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica include la verifica dell'eventuale appartenenza dei soggetti identificati a liste di evidenza ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché al mancato rispetto delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021. Tra le liste di evidenza sono ricomprese anche quelle delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo adottate dalla Commissione europea. Le liste esterne sono gestite e manutenute da *provider* indipendenti. Le liste consentono di strutturare i blocchi operativi necessari a garantire l'estensione degli approfondimenti per una compiuta valutazione dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto.

Tali attività, unitamente a quelle di monitoraggio, consentono di presidiare nel continuo i rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto contribuendo, nel continuo, a definire il livello di rischiosità complessiva rappresentato all'interno dell'esercizio di autovalutazione di Gruppo.

Adempimenti analoghi vengono messi in atto anche nei confronti delle controparti, sebbene non dirette destinatarie degli obblighi di adeguata verifica, al fine di garantirne la piena conoscenza.

2.2.2 Adeguata verifica da parte di terzi o per conto terzi

L'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi o per conto di terzi ricorre in caso di accordi di distribuzione, ovvero a fronte di richieste estemporanee. Il set di informazioni ai fini degli adempimenti di adeguata verifica è oggetto di formale condivisione tra le parti.

Le norme operative distinguono tra soggetti terzi che possono effettuare tutte le fasi dell'adeguata verifica e soggetti terzi che possono effettuare solo l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

Gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto a adempierli direttamente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo o all'esecuzione di un'operazione occasionale.

Le società del Gruppo possono demandare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela ad un soggetto terzo in virtù di apposito accordo di distribuzione. Negli accordi di distribuzione devono essere previste le modalità di rilascio dell'attestazione e che, a richiesta, i terzi siano in grado di trasmettere tempestivamente copia dei documenti e delle informazioni acquisiti.

I soggetti esercenti attività finanziaria appartenenti al Gruppo rimangono responsabili dell'adeguata verifica e valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano aggiornati, idonei e sufficienti per l'assolvimento degli obblighi procedendo, in caso contrario, ad adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica e, ove ciò non sia possibile, ad astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

È vietato in ogni caso il ricorso a banche di comodo, o avvalersi solo delle informazioni fornite da intermediari insediati in Paesi terzi ad alto rischio.

2.2.3 Adeguata verifica in caso di operatività a distanza

Particolare attenzione è riservata all'operatività a distanza, da intendersi quale operatività posta in essere in assenza del cliente o dell'esecutore stante i rischi connessi all'assenza di un contatto diretto e al rischio di attività di riciclaggio conseguenti o collegate a frodi connesse anche al furto di identità.

Ai fini di un corretto presidio dei rischi connessi all'operatività a distanza, è previsto un rafforzamento degli stessi sia in fase di identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo che di monitoraggio della sua operatività. Tali presidi sono da intendersi come dinamici, dovendosi adattare alle continue evoluzioni tecnologiche ovvero agli specifici rischi

connessi a questa fattispecie così come valorizzati anche nell'ambito dell'esercizio di autovalutazione condotto da Antiriciclaggio di Capogruppo.

Fermo restando l'acquisizione di copia di un documento d'identità in corso di validità, l'identificazione del cliente può essere effettuata in digitale da remoto secondo una procedura di registrazione basata su soluzioni tecnologiche fornite da operatori esterni e riconosciuti dal mercato o mediante l'utilizzo di sistemi di identificazione digitale/portafoglio digitale pubblici nazionali o europei.

In alternativa, in caso di identificazione a distanza è prevista l'acquisizione di copia di un documento d'identità in corso di validità, la ricezione di un bonifico da conto corrente parimenti intestato o cointestato, acceso presso un altro intermediario con sede in Italia o in un paese dell'Unione Europea, nonché la verifica dei dati e delle informazioni acquisite attraverso una base dati esterna così da intercettare eventuali elementi di anomalia o sospetto.

Le soluzioni di identificazione a distanza sono sottoposte alla preventiva valutazione di Antiriciclaggio di Capogruppo al fine di verificarne la conformità anche sotto il profilo dell'idoneità ad intercettare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché alla revisione periodica, a cura di tutte le Funzioni preposte, delle regole adottate.

Al ricorrere di elementi di anomalia o sospetto è richiesto un approfondimento in coerenza con il livello di rischio riscontrato, anche prevedendo il completamento dell'identificazione mediante un riconoscimento *de visu*.

2.2.4 Adeguata verifica semplificata

In presenza di un basso rischio a cui il Gruppo risulta concretamente esposto, gli obblighi di adeguata verifica sono semplificati, riducendo l'estensione e la frequenza dei relativi adempimenti. Il modello adottato prevede un processo di adeguata verifica, il cui set informativo risulta modulato rispetto a quello ordinario. In presenza di clienti persone non fisiche, è obbligatoria l'individuazione dei titolari effettivi e dell'esecutore di operazioni occasionali.

Il cliente è comunque sottoposto a monitoraggio periodico nel corso del rapporto continuativo, al fine di verificare il permanere dei fattori di basso rischio che hanno determinato l'applicazione di misure semplificate.

2.2.5 Adeguata verifica rafforzata

In presenza di un elevato rischio a cui il Gruppo risulta concretamente esposto, gli obblighi di adeguata verifica si esplicano in maniera rafforzata, ampliando l'estensione, la profondità e la frequenza dei relativi adempimenti.

Il modello adottato prevede un processo di adeguata verifica, il cui set informativo risulta modulato rispetto a quello ordinario. In particolare, le misure di adeguata verifica rafforzata si esplicano attraverso l'acquisizione di maggiori informazioni sul cliente, sul titolare effettivo e,

se presenti, dei beneficiari, una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto.

È prevista inoltre l'intensificazione della frequenza delle verifiche e una maggiore estensione e profondità di analisi nell'ambito dell'attività di controllo del rapporto continuativo. Le misure sono applicate dalle strutture che detengono la relazione con il cliente, con l'eventuale supporto di Antiriciclaggio.

Le misure di adeguata verifica rafforzata sono applicate al ricorrere delle fattispecie ritenute a maggior rischio di riciclaggio disciplinate dalle norme operative e, comunque, in caso di:

- a) apertura di rapporto continuativo o esecuzione di operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persona politicamente esposta (PEP);
- b) apertura di rapporto continuativo o esecuzione di operazioni con clienti e relativi titolari effettivi residenti o domiciliati in Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio¹⁴;
- c) apertura di rapporto di corrispondenza transfrontaliero con ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo.

Le misure di adeguata verifica rafforzata di cui sopra sono operativamente graduate sulla base del principio di proporzionalità¹⁵.

Nei suddetti tre casi è prevista l'autorizzazione da parte di un alto dirigente¹⁶.

A supporto della decisione da assumere, è effettuata preventivamente un'istruttoria che comporta un maggiore approfondimento degli elementi relativi al cliente e ai soggetti collegati da legami familiari o d'affari, ai titolari effettivi, allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione, all'origine dei fondi impiegati o alla loro destinazione, alla relazione che sussiste tra i soggetti coinvolti, al fine di poter valutare la solidità dei presidi posti a prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, nonché la potenziale esposizione sotto il profilo del rischio reputazionale.

Il set documentale da acquisire è modulato anche in relazione alla sede del cliente, della controllante o del titolare effettivo.

Nel caso di richiesta di avvio o prosecuzione di rapporto continuativo nell'ambito dei tre casi sopra indicati, Antiriciclaggio fornisce il proprio parere preventivamente alla decisione dell'alto dirigente.

Il parere è espresso con una metodologia basata su principi di proporzionalità e approccio basato sul rischio, al fine di focalizzare l'intervento specialistico sulle vicende maggiormente

¹⁴ I Paesi ad alto rischio sono quelli, tempo per tempo, individuati dalla Commissione europea (contenuti nel regolamento UE 2016/1675) a cui si possono aggiungere quelli che il Ministero dell'economia e delle finanze andrà ad individuare.

¹⁵ Anche tramite la fissazione di soglie di materialità, la valutazione del profilo di rischio attribuito al cliente, le ragioni connesse all'instaurazione del rapporto o all'esecuzione dell'operazione.

¹⁶ L'Amministratore Delegato di Capogruppo rilascia delega a favore di risorse appartenenti all'organico della banca, dotate di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio. Per le società controllate il potere autorizzativo è in carico al soggetto titolare di poteri di amministrazione o direzione, con facoltà di delega a favore di un proprio collaboratore ovvero ad altro soggetto esercente funzioni equivalenti.

significative e rilevanti a vantaggio dell'efficacia dell'azione di gestione e prevenzione del rischio di riciclaggio.

In merito, con riferimento alle persone politicamente esposte, Antiriciclaggio verifica nel continuo le anagrafiche di ciascun soggetto nuovo o già cliente mediante liste di provider esterni e, nel caso di corrispondenza, effettua una verifica puntuale per rilevare elementi pregiudizievoli¹⁷.

Per le persone politicamente esposte, nonché per clienti e relativi titolari effettivi residenti o domiciliati in Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio, l'assenza di evidenze pregiudizievoli determina l'immediato nulla osta a procedere da parte di Antiriciclaggio.

La presenza di evidenze pregiudizievoli rilevate automaticamente, o di elementi di attenzione rilevati dalla rete commerciale nell'ambito dell'iter istruttorio, comporta, invece, il rilascio da parte di Antiriciclaggio di un parere in relazione alle evidenze emerse e all'eventualità che possano pregiudicare l'avvio o la prosecuzione del rapporto.

Qualora l'alto dirigente decida di non adeguarsi al parere di Antiriciclaggio è tenuto a formalizzare e motivare la decisione e a individuare le misure da adottare per mitigare i rischi segnalati.

Per le persone politicamente esposte, la qualifica è estesa fino a un anno dalla cessazione della carica pubblica.

Con riferimento a rapporti continuativi e operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio è comunque obbligatorio astenersi dall'instaurare o proseguire rapporti continuativi o eseguire operazioni di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, *trust*, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore), banche di comodo, con sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Sull'operatività in cripto valute e più in generale cripto attività sono attivati controlli di secondo livello, da parte di Antiriciclaggio, anche attraverso indicatori a distanza.

I rapporti e le operazioni che coinvolgono controparti o Paesi terzi soggetti a misure restrittive in ambito sanzioni finanziarie ed embarghi sono presidiati attraverso la definizione di Linee Guida finalizzate anche a definire divieti, limitazioni e blocchi.

2.3 Profilo di rischio e monitoraggio nel continuo

Il monitoraggio dell'operatività della clientela garantisce, nel continuo, l'individuazione di elementi che possano determinare anche l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica.

¹⁷ Devono essere considerate almeno le segnalazioni di operazioni sospette effettuate negli ultimi tre anni, le richieste di accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria, i provvedimenti di sequestro o confisca, l'inserimento nelle liste dei provider che identificano i soggetti per i quali emergono notizie di stampa nazionali o locali relative a crimini di natura penale o di indagini in corso.

L'assegnazione del profilo di rischio si fonda principalmente sull'adozione di processi automatizzati che considerano, tra l'altro, le evidenze delle liste di antiriciclaggio¹⁸ e le relazioni del cliente con soggetti ad esso collegati, le cui regole sono definite e sottoposte a revisione periodica da parte di Antiriciclaggio.

Per le Società del Gruppo che si avvalgono dello stesso modello di profilatura, l'armonizzazione del profilo di rischio attribuito al cliente garantisce prudenzialmente l'applicazione dei presidi previsti dalla fascia di rischio più alta¹⁹. Rimane fermo l'obbligo, in capo a tutte le Società del Gruppo, di adottare un modello di profilatura omogeneo e coerente rispetto a quello adottato dalla Capogruppo.

In questo senso, nel rispetto del *risk based approach* gli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo, anche in ragione di specificità di business e di clientela, determinano le proprie fasce di rischio in un numero non inferiore a quattro.

In sede di aggiornamento del profilo di rischio gli approfondimenti sono graduati secondo criteri di proporzionalità, accuratezza e adeguatezza, diversificandone estensione, profondità e frequenza a seconda dello specifico livello di rischio e dell'eventuale innalzamento dello stesso. In tutti i casi in cui, in sede di aggiornamento del profilo di rischio, la prosecuzione di un rapporto continuativo risulta sottoposta per legge all'autorizzazione di un alto dirigente, dovrà essere acquisito il parere di Antiriciclaggio nelle modalità indicate nel paragrafo "Adeguata verifica rafforzata".

Per i clienti inseriti nella fascia di rischio più alta, il profilo di rischio deve essere aggiornato con una frequenza non superiore a 12 mesi. Per le altre fasce, la frequenza minima di aggiornamento può essere differenziata. Il rinnovo può avvenire tramite strumenti automatizzati nei soli casi di minor rischio e, comunque, in assenza di elementi da sottoporre a specifica valutazione.

L'aggiornamento è sempre dovuto quando l'analisi della posizione del cliente rileva che le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate in sede di adeguata verifica potrebbero non essere più attuali.

La facoltà di rettifica manuale del profilo di rischio è assegnata in via esclusiva a Antiriciclaggio, che motiva per iscritto le ragioni della scelta.

Le attività di controllo possono essere effettuate anche attraverso strumenti di *transaction monitoring*, ovvero verifiche ad evento finalizzate a individuare situazioni di rischio significative.

Il modello adottato prevede specifici presidi di controllo e regole per la gestione e il monitoraggio delle operatività che, per caratteristiche oggettive, presentano un più elevato rischio a cui il Gruppo risulta concretamente esposto, tenuto conto degli esiti dell'esercizio di autovalutazione, del *National Risk Assessment* e dei risultati dell'analisi svolta dal Comitato di

¹⁸ Quali ad esempio la lista PEP che contiene i soggetti che assumono la qualifica di Persona Politicamente Esposta o la lista Approfondimenti giustizia.

¹⁹ Ogni mese, per tutta la clientela comune tra Banco BPM, Banca Aletti, Banca Akros, Aletti Fiduciaria e Banco BPM Invest SGR, la procedura verifica la classificazione di rischio assegnata dalle citate società del Gruppo allineandola alla fascia di rischio più elevata.

Sicurezza Finanziaria²⁰ sul rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, nonché degli elementi di attenzione evidenziati dall'Autorità di Vigilanza.

2.4 Segnalazione delle operazioni sospette

Il responsabile della struttura che gestisce il rapporto con il cliente è tenuto a inviare senza ritardo una segnalazione a Antiriciclaggio quando vi sia il sospetto o vi siano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano dal compimento di un'attività criminosa. L'obbligo si estende a tutto il personale che, in relazione all'attività svolta, abbia motivo di sospettare che un'operatività della clientela abbia finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Al fine di garantire la tempestività della segnalazione e l'omogeneità dei comportamenti, le procedure informatiche consentono di rilevare transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni ovvero per destinazione o provenienza dei flussi e si affiancano alle valutazioni svolte d'iniziativa dagli operatori.

Antiriciclaggio è chiamata a esaminare le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e di quelli ulteriori eventualmente acquisiti anche da fonti aperte, provvede a trasmetterle all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), prive del nominativo del segnalante. Nel caso in cui invece non ravvisi elementi di sospetta operatività sufficienti per l'inoltro alla UIF, provvede a mantenere evidenza delle valutazioni effettuate, delle informazioni e dei documenti considerati.

Per i clienti oggetto di ripetute segnalazioni è previsto un rafforzamento dei presidi che prevede, tra l'altro, il coinvolgimento della linea gerarchica commerciale nella valutazione circa il mantenimento o l'abbandono del rapporto.

Qualora Antiriciclaggio abbia notizia di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo disposte dal cliente ma non ancora eseguite e per le quali appare plausibile un eventuale provvedimento di sequestro, si attiva prontamente con la UIF per approfondire la situazione e chiedere l'emanazione di un provvedimento di sospensione delle operazioni sospette.

Antiriciclaggio risponde prontamente alle richieste di approfondimento o di informazioni ricevute dalla UIF o dall'Autorità giudiziaria.

Sono adottate tutte le misure idonee a tutelare la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte nel processo di segnalazione di un'operazione sospetta. Il segnalante può essere

²⁰ Il Comitato di sicurezza finanziaria (Csf), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), monitora il funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo (l. 431/2001) e del riciclaggio (d.lgs. 231/2007), delle attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzioni di massa, nonché attuare le misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e a livello nazionale (d.lgs. 109/2007).

rivelato solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali è stato avviato il procedimento.

È vietato dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

I nominativi oggetto di segnalazione di operazione sospetta sono consultabili esclusivamente nelle modalità e nelle situazioni disciplinate all'interno dei processi operativi aziendali, stante l'importanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali ovvero di valutazione dell'operatività della clientela in essere, quale la richiesta di affidamenti.

Il profilo di rischio della clientela oggetto di segnalazione rimane alto sino alla decorrenza di un lasso temporale adeguato a ritenere mitigato il rischio originario anche in ragione dell'assenza di ulteriori elementi di sospetto o richieste di approfondimento da parte della UIF.

2.4.1 Obblighi di segnalazione su trasferimento di contante e titoli al portatore

Banco BPM assicura in maniera accentuata la comunicazione al MEF delle infrazioni alle limitazioni relative al contante e ai titoli al portatore di cui sia venuta a conoscenza, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa in materia.

Inoltre, il Gruppo Banco BPM vieta l'apertura, in qualunque forma, di conti correnti e libretti di risparmio o qualsiasi altro tipo di rapporto in forma anonima o con intestazione fittizia.

2.5 Conservazione e registrazione dei dati

Al fine di conservare i dati e le informazioni della clientela, è previsto l'utilizzo dell'Archivio Unico Informatico (AUI) quale archivio standardizzato e strumento idoneo ad assicurare l'accessibilità da parte dell'Autorità di Vigilanza, l'integrità, la trasparenza, la non alterabilità e la storicizzazione di documenti, dati e informazioni. Sono previste specifiche procedure volte ad assicurare la completezza delle registrazioni e l'eventuale annullamento controllato delle stesse.

I dati e le informazioni sono acquisiti in occasione dell'adeguata verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e sono conservati per un periodo di dieci anni dalla data di cessazione del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione occasionale. Per le operazioni occasionali che non richiedono adeguata verifica vengono comunque conservati, per il medesimo periodo, i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il cliente e l'esecutore.

Il modello adottato si fonda sul rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e assicura la conservazione delle informazioni, in specifici archivi, relative alle operazioni anche di importo inferiore alla soglia per la registrazione in AUI.

I dati sono aggregati secondo i criteri previsti dalla UIF al fine di trasmettere su base mensile le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate. Sono anche definite procedure idonee a trasmettere all'Autorità di Vigilanza le segnalazioni aggregate sull'utilizzo di denaro contante (Comunicazioni oggettive).

2.6 Formazione del personale

La formazione del personale è svolta con continuità e sistematicità, tenuto conto del modello adottato e dell'evoluzione normativa in ambito antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, nonché in materia di misure restrittive e prevede una rendicontazione finale recante gli esiti dell'attività svolta.

È prevista la definizione di un piano annuale di formazione con l'obiettivo di aggiornare nel continuo tutto il personale in coerenza con le evoluzioni normative e di erogare formazione specialistica per esigenze specifiche legate a ruoli e responsabilità del personale coinvolto. La formazione assicura una specifica preparazione del personale a più diretto contatto con la clientela o comunque coinvolto nel processo di segnalazione di operazioni sospette, nonché di quello addetto alla funzione antiriciclaggio.

Gli strumenti e le modalità adottati (quali la formazione in aula, a distanza ovvero in aule virtuali) vengono definiti in coerenza con la finalità stessa dei corsi oggetto di erogazione.

Il monitoraggio delle attività formative presidia non solo i contenuti ma anche il livello di efficacia dei corsi erogati, mediante una verifica iniziale del livello di conoscenza delle risorse coinvolte e un test finale volto a valutare il livello di apprendimento seguito al corso erogato. Il materiale didattico è messo a disposizione delle risorse coinvolte nel percorso formativo su supporto durevole e con un facile accesso alla consultazione.

3 Ruoli e responsabilità

Il modello organizzativo del Gruppo Banco BPM in materia di prevenzione e mitigazione dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto prevede il coinvolgimento:

- del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale di Capogruppo;
- degli organi aziendali degli intermediari finanziari, nonché degli altri soggetti esercenti attività finanziaria del Gruppo aventi sede in Italia, delle altre società del Gruppo aventi sede in Italia diverse da quelle sopra citate e delle società del Gruppo insediate in Paesi esteri;
- del Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo;
- della struttura Antiriciclaggio;
- del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (c.d. Delegato SOS);
- del Sanction compliance manager di Gruppo;
- della funzione di revisione interna;
- delle strutture di contatto o di supporto nelle relazioni con la clientela e con le controparti.

Il Gruppo Banco BPM ha adottato un modello parzialmente accentrato, mediante il quale le società controllate sottoposte alla normativa di riferimento possono esternalizzare la funzione antiriciclaggio a favore di Antiriciclaggio di Capogruppo e, quindi, individuare appositi referenti antiriciclaggio.

Infine, il Gruppo Banco BPM si è dotato di un Sistema dei Controlli Interni integrato, cui partecipano le FAC e, tra queste, Antiriciclaggio.

3.1 Capogruppo

Gli indirizzi strategici in materia di gestione dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto sono adottati dagli organi aziendali di Capogruppo.

La Capogruppo assicura che gli organi aziendali delle altre società appartenenti al Gruppo attuino nella propria realtà aziendale le strategie e le politiche di Gruppo in materia di antiriciclaggio, di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché volte al rispetto delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021 e garantisce che gli organi aziendali e le strutture interne di ciascuna componente del Gruppo dispongano delle informazioni necessarie per poter svolgere i relativi compiti.

3.1.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, in qualità di organo con funzione di supervisione strategica:

- approva e riesamina periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto, al fine di assicurarne, in aderenza all'approccio basato sul rischio, l'adeguatezza rispetto all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività del Gruppo Banco BPM, come rappresentati nel documento di autovalutazione dei rischi;
- approva il presente Regolamento che illustra e motiva le scelte che Banco BPM compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;
- individua compiti e responsabilità di Antiriciclaggio, nonché le modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre FAC;
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad “alto rischio”;
- nomina l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, assicurando che lo stesso soddisfi le condizioni previste dalla normativa di riferimento e assicura che lo stesso sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio;
- nomina, sentito il Collegio Sindacale, il Responsabile Antiriciclaggio, su proposta del Comitato Controllo Interno e Rischi che si avvale del contributo del Comitato Nomine, e revoca lo stesso, sentito il Collegio Sindacale, previa acquisizione del parere del Comitato Controllo Interno e Rischi che si avvale del contributo del Comitato Nomine;
- nomina e revoca il Sanction compliance manager;
- assicura nel continuo che i ruoli e le responsabilità in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché connesse al rispetto delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021, siano definiti e attribuiti in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali (“flussi verticali”) e tra le funzioni di controllo (“flussi orizzontali”). Al fine di garantire e agevolare il coordinamento tra le funzioni di controllo e gli organi aziendali, è adottata una metodologia condivisa di valutazione del sistema dei controlli interni di Gruppo e sono istituite modalità di funzionamento integrate atte ad assicurare lo scambio delle informazioni;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- con cadenza almeno annuale, esamina la relazione sulle attività della Funzione Antiriciclaggio a livello di gruppo, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei

rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto, all'interno delle quali dovranno altresì confluire le attività e i rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie, anche connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Con la medesima cadenza valuta l'attività della funzione Antiriciclaggio e l'adeguatezza delle risorse umane e tecniche ad essa assegnate, anche alla luce della periodica verifica svolta dalla funzione di revisione interna;

- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con Paesi terzi associati a più elevati rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia.

3.1.2 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, in qualità di organo con funzione di controllo, vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché le attività connesse al rispetto delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Collegio Sindacale si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal Responsabile Antiriciclaggio e dalle altre FAC.

In tale ambito, il Collegio Sindacale:

- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;
- viene sentito nelle procedure di nomina e revoca del Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo e del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché di mancato rispetto delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021.

I componenti del Collegio Sindacale comunicano senza ritardo all'Autorità di Vigilanza tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

3.1.3 Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01

L'Organismo di Vigilanza di Capogruppo e gli Organismi di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01 (o gli Organi con funzione di controllo che ne svolgono le funzioni) delle società del Gruppo vigilano sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza informa senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione delle disposizioni attuative del decreto medesimo. Le segnalazioni possono essere effettuate congiuntamente con altri Organi o funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza riceve flussi informativi dalle funzioni aziendali e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

3.1.4 Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione del suo rinnovo, attribuisce ad un proprio membro, in coerenza con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, il ruolo di Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Capogruppo.

Questi, in particolare:

- costituisce il principale punto di contatto tra il Responsabile Antiriciclaggio e il Consiglio di Amministrazione e assicura che quest'ultimo disponga delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio;
- monitora che le politiche siano adeguate e proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche del destinatario e dei rischi cui esso è esposto;
- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse di Antiriciclaggio;
- assicura che gli organi aziendali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dal Responsabile Antiriciclaggio, nonché in merito alle interlocuzioni con le Autorità, garantendo flussi informativi in coerenza con quanto definito dal Regolamento Sistema dei Controlli Interni Integrato (RE 313);
- informa gli organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;
- verifica che il Responsabile Antiriciclaggio e il Sanction compliance manager abbiano accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti;
- verifica che Responsabile Antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti e che disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti, che sia informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle Autorità di Vigilanza e che le problematiche e le proposte di intervento rappresentate siano opportunamente valutate.

L'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Capogruppo coincide con l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di Gruppo.

Le singole entità del Gruppo valutano l'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse in capo al soggetto designato come Esponente responsabile per l'antiriciclaggio nell'ambito delle norme interne che disciplinano i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico e la gestione delle operazioni e delle attività nel rispetto dei presidi organizzativi e procedurali in essere.

3.1.5 Amministratore Delegato

In qualità di organo con funzione di gestione l'Amministratore Delegato, per il tramite delle competenti funzioni:

- cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli ai rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto; a tal fine esamina le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal Responsabile Antiriciclaggio e formalizza, motivandola, l'eventuale decisione di non accoglierle. Nella predisposizione delle procedure operative tiene conto delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali;
- definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- propone al Consiglio di Amministrazione e attua, per il tramite della Funzione Antiriciclaggio, le azioni di rimedio derivanti dall'esercizio di autovalutazione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella relazione annuale della funzione antiriciclaggio;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce e cura l'attuazione di una procedura, adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità della Capogruppo e delle società del Gruppo, in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'iter valutativo;
- adotta misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione di operazione sospetta nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio, di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché del rispetto delle misure restrittive e dei divieti di cui alla legge 220/2021;

- definisce il presente Regolamento, lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad “alto rischio”, in coerenza con i principi fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio, di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dal rispetto delle misure restrittive e dei divieti di cui alla legge 220/2021, garantendo il carattere di continuità e sistematicità dell’attività di formazione, tenuto conto anche dell’evoluzione della normativa di riferimento e delle procedure definite e adottate dalla Capogruppo e delle società del Gruppo;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell’attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori al fine di rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti che dipendenti o collaboratori intrattengono con la clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza, l’adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, del rispetto delle misure restrittive e dei divieti di cui alla legge 220/2021, con particolare riferimento all’individuazione automatica di operazioni anomale.

3.1.5 Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo

Il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo possiede adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionalità e reputazione. I requisiti sono valutati in coerenza con le disposizioni del Regolamento Requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico di esponente aziendale per il Gruppo Banco BPM (RE 373).

Rientra nel novero dei responsabili di FAC e non ha responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo, né risulta gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree.

Il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo riferisce direttamente o per il tramite dell’Esponente responsabile per l’antiriciclaggio, senza restrizioni o intermediazioni, agli organi aziendali della Banca e delle società controllate, ivi compresi gli Organismi di Vigilanza 231/01 ove costituiti.

Il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo collabora con i responsabili delle funzioni antiriciclaggio degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo che non l’hanno esternalizzata, incluse quelle estere, e garantisce che questi svolgano i propri compiti in maniera coordinata e secondo le politiche e le procedure del Gruppo. In particolare:

- coordina, attraverso la definizione di una metodologia comune, l’esercizio di autovalutazione svolto da parte degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo,

impartendo istruzioni sui tempi e sulle modalità di contribuzione all'esercizio, definendo il piano delle attività, la struttura delle informazioni da fornire e le relative modalità di trasmissione;

- redige una valutazione di Gruppo dei rischi a cui lo stesso Gruppo risulta concretamente esposto, tenendo conto dei rischi risultanti dagli esercizi individuali, delle interrelazioni tra le singole società del gruppo e del loro impatto sull'esposizione al rischio a livello di gruppo e cura l'individuazione e l'attuazione delle azioni di rimedio, verificando nel continuo l'idoneità delle misure adottate per assicurare un adeguato presidio dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto;
- presenta agli organi aziendali della Capogruppo una relazione annuale, sull'esposizione ai rischi di riciclaggio e sulle attività di Antiriciclaggio a livello di Gruppo;
- elabora e sottopone agli organi aziendali della Capogruppo procedure, metodologie e standard di Gruppo in materia antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché volte a garantire l'osservanza delle misure restrittive e dei divieti di cui alla legge 220/2021 e garantisce che le politiche e le procedure delle componenti del gruppo siano in linea con questi standard, oltre che conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- stabilisce flussi informativi periodici da parte di tutte le società del Gruppo per la condivisione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

3.1.5 Sanction compliance manager

Il *Sanction compliance manager* possiede adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionalità e reputazione.

In coerenza con il modello di presidio del rischio di mancata attuazione delle misure restrittive la Capogruppo indica nel Responsabile Antiriciclaggio di Capogruppo la figura a cui compete la responsabilità di valutare l'applicazione delle misure restrittive. Il Responsabile Antiriciclaggio di Capogruppo è sostituito nel ruolo di *Sanction compliance manager*, in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile della struttura Conformità Antiriciclaggio o da altri delegati individuati nell'ambito della medesima struttura.

Il *Sanction compliance manager* di Gruppo non ha responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo, né risulta gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree.

Il *Sanction compliance manager* di Gruppo riferisce direttamente o per il tramite dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, senza restrizioni o intermediazioni, agli organi aziendali della Capogruppo e delle società controllate, ivi compresi gli Organismi di Vigilanza 231/01 ove costituiti.

Fermo restando che la responsabilità ultima dell'osservanza delle misure restrittive compete a ciascun intermediario finanziario appartenente al Gruppo, il *Sanction compliance manager* ha il compito di:

- elaborare, attuare e mantenere aggiornate politiche, procedure e controlli adeguati a garantire l'osservanza di misure restrittive da parte del Gruppo e proporzionati all'esposizione dello stesso alle misure restrittive dell'Unione Europea e nazionali

valutando in che misura l'attività del Gruppo è esposta a tali misure restrittive e vulnerabile all'elusione delle stesse;

- fornire periodicamente informazioni adeguate sia al Consiglio di Amministrazione che all'Amministratore Delegato della Capogruppo per consentire lo svolgimento delle funzioni di competenza;
- segnalare tutte le violazioni di misure restrittive alle autorità nazionali competenti per l'attuazione di misure restrittive e/o all'autorità di vigilanza competente in conformità alla normativa applicabile;
- collaborare in modo efficace e costruttivo con le autorità nazionali competenti per l'attuazione di misure restrittive e con l'autorità di vigilanza competente in conformità alla normativa applicabile;
- supervisionare la preparazione e l'erogazione del programma di formazione.

3.1.6 Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

I legali rappresentanti degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria del Gruppo possono conferire ad un delegato le competenze per la valutazione e per la trasmissione della segnalazione delle operazioni sospette, previa delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo.

In coerenza con il modello di presidio dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto adottato, la Capogruppo:

- indica nel Responsabile Antiriciclaggio di Capogruppo la figura di primo delegato a cui compete la responsabilità di valutare la segnalazione di operazioni sospette che pervengono da qualsiasi struttura organizzativa (centrale e periferica) di Banco BPM. Tale primo delegato è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altri delegati individuati nell'ambito della struttura Antiriciclaggio di Capogruppo;
- propone ai legali rappresentanti degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo che hanno esternalizzato la funzione di antiriciclaggio e intendano nominare un delegato, di conferire l'incarico di primo delegato allo stesso Responsabile Antiriciclaggio di Capogruppo e agli altri delegati individuati come sostituti, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ambito della struttura Antiriciclaggio della Capogruppo.

Al delegato per la segnalazione delle operazioni sospette compete la responsabilità di:

- valutare tempestivamente, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal responsabile della struttura che gestisce concretamente i rapporti con la clientela (cd. primo livello) e quelle di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività. In merito acquisisce, direttamente o per il tramite delle strutture di volta in volta individuate presso gli intermediari o altro soggetto esercente attività finanziaria del Gruppo, tutte le informazioni utili;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;

- mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

Il delegato ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture a vario titolo coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dell'applicazione o evasione delle misure restrittive. Inoltre, svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.

Ferma la tutela della riservatezza dell'identità del soggetto di primo livello che ha effettuato la segnalazione, il delegato deputato alle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – dai responsabili delle diverse strutture operative del Gruppo, stante la particolare pregnanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere e delle controparti.

Gli intermediari o altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo che non abbiano conferito delega, trasmettono al delegato copia delle segnalazioni inviate alla UIF o archiviate, complete della motivazione di tale decisione. La trasmissione deve comunque avvenire con modalità volte a garantire la massima riservatezza dell'identità del responsabile di primo livello che ha effettuato la segnalazione.

Il delegato, ai fini dell'approfondimento delle operazioni e dei rapporti anomali o sospetti in un'ottica di Gruppo, si può avvalere di ogni struttura delle controllate, anche di quelle che non hanno conferito la delega; in merito, condivide con i responsabili delle segnalazioni di operazioni sospette degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo che non hanno conferito delega le informazioni rilevanti sulla clientela comune.

3.2 Altre società del Gruppo

Gli organi aziendali degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo sono consapevoli delle scelte effettuate dalla Capogruppo e sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive realtà aziendali, delle strategie e politiche definite in materia di prevenzione dei rischi di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo internazionale e della proliferazione delle armi di distruzione di massa e di inosservanza delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021.

Il Consiglio di Amministrazione degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo che rientrano nel perimetro di applicazione del D.lgs. 231/2007, in occasione del suo rinnovo, attribuisce ad un proprio membro o al Direttore Generale, in coerenza con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, il ruolo di Esponente responsabile per l'antiriciclaggio. Le responsabilità sono quelle descritte nel Regolamento con riferimento alla Capogruppo, da svolgersi in coerenza con l'attività di direzione e coordinamento di competenza dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di Gruppo.

3.2.1 Intermediari finanziari appartenenti al Gruppo che hanno esternalizzato alla Capogruppo la funzione antiriciclaggio

In relazione al modello accentrativo, attraverso il quale le controllate soggette alla normativa esternalizzano l'attività di Antiriciclaggio di Capogruppo, sono nominati, secondo quanto definito dal Regolamento Sistema dei Controlli Interni Integrato, referenti che riportano funzionalmente e supportano Antiriciclaggio di Capogruppo. I referenti:

- presentano i medesimi requisiti di indipendenza, competenza, e professionalità e reputazione previsti per il responsabile Antiriciclaggio;
- hanno accesso diretto, unitamente al Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo, agli organi aziendali della Banca o società e sono informati dei fatti aziendali che riguardano aspetti di competenza di Antiriciclaggio, comprese le comunicazioni pervenute dalle Autorità di Vigilanza;
- hanno accesso diretto a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, per verificarne la rispondenza alle normative in materia di antiriciclaggio;
- assicurano nel continuo che l'organo con funzione di gestione sia adeguatamente informato circa lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- monitorano nel continuo il puntuale e corretto svolgimento delle attività esternalizzate, in relazione alle quali informano tempestivamente, in via autonoma e diretta, gli organi aziendali in presenza di violazioni degli obblighi sanciti dal contratto di esternalizzazione;
- collaborano alla stesura dei piani delle attività di controllo di pertinenza, riportati nelle relazioni annuali, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di Capogruppo e della banca o società.

3.2.2 Intermediari finanziari appartenenti al Gruppo che non hanno esternalizzato alla Capogruppo la funzione antiriciclaggio

I ruoli e le responsabilità della Funzione Antiriciclaggio degli intermediari finanziari del Gruppo, quando non centralizzati, sono definiti dal presente Regolamento in riferimento alla Capogruppo, dalle disposizioni di vigilanza di settore, dalle normative locali per le controllate estere e dalle specificità operative delle singole società.

Le controllate estere istituiscono, nell'ambito della funzione di conformità normativa, una struttura per la prevenzione del rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa, qualora non sia già prevista dalla normativa locale vigente. Il responsabile della conformità normativa, insieme alla Direzione Generale, è incaricato dei flussi informativi rivolti alle competenti Autorità di Vigilanza locali. Le controllate estere svolgono l'attività in conformità con la normativa del proprio Paese e definiscono, con l'Antiriciclaggio della controllante e, se applicabile, con l'Antiriciclaggio della Capogruppo, i flussi informativi necessari alla valutazione del rischio, al fine di garantirne un'adeguata valorizzazione nell'ambito dell'autovalutazione annuale di Gruppo.

La relazione tra Antiriciclaggio di Capogruppo, che ha il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo, e le corrispondenti funzioni presenti negli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo che non le hanno esternalizzate a favore della Capogruppo, si svolge secondo i

principi definiti dal “Regolamento di Governance del Gruppo Banco BPM” (RE 303) in materia di dipendenza funzionale.

3.3 Funzioni aziendali

3.3.1 Antiriciclaggio

Antiriciclaggio di Capogruppo è la FAC responsabile del presidio, per la Capogruppo e le società del Gruppo che hanno affidato il servizio in *outsourcing*, dei processi in materia di antiriciclaggio, di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa e di applicazione delle misure restrittive e del divieto di cui alla legge 220/2021.

Coerentemente a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, a Antiriciclaggio è assicurata la necessaria indipendenza. Antiriciclaggio dispone di risorse economiche adeguate, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati ed ha accesso a tutti i dati aziendali nonché a qualsiasi informazione rilevante per assolvere in modo appropriato al proprio ruolo; il personale deve essere adeguato per numero, competenze tecnico-professionali e ne deve essere garantito l’aggiornamento professionale, anche attraverso l’inserimento di programmi di formazione nel continuo.

Il personale di Antiriciclaggio non è coinvolto in attività che le strutture stesse sono chiamate a controllare.

I criteri di remunerazione del responsabile e del personale appartenente alle strutture di Antiriciclaggio sono conformi alla normativa vigente in tema di politiche retributive e coerenti con le finalità della funzione svolta.

Alle strutture di Antiriciclaggio, che riportano al Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo, sono attribuite responsabilità di:

- collaborare alla definizione delle politiche di governo dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto e delle varie fasi in cui si articolano i processi di gestione di tali rischi;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto e identificare i fattori da considerare per valutare il rischio dei soggetti valutati;
- prestare supporto e assistenza agli organi aziendali;
- identificare le norme applicabili e, con riferimento a queste, verificare nel continuo l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto e l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio degli stessi rischi;
- definire i criteri e il contenuto del set informativo richiesto in fase di adeguata verifica in coerenza con l’evoluzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;

- verificare nel continuo l’efficacia delle politiche e procedure per l’identificazione a distanza dei clienti;
- rilasciare un parere preventivo per avviare o proseguire un rapporto nei casi in cui è richiesta (per legge) l’autorizzazione di un alto dirigente secondo quanto disposto nel Regolamento;
- condurre, in raccordo con il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela;
- definire procedure di gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (provenienti dal cd. primo livello) riguardanti situazioni di rischio particolarmente elevato da trattare con la dovuta urgenza;
- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto;
- valutare in via preventiva i rischi a cui il Gruppo risulta concretamente esposto connessi all’offerta di nuovi prodotti e servizi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all’ingresso in un nuovo mercato o all’avvio di nuove attività e raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi, come disciplinato dal Regolamento in materia di approvazione di nuovi prodotti e mercati e di distribuzione di prodotti (RE 338);
- verificare l’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmettere all’Autorità di Vigilanza competente per lo specifico ambito, entro le scadenze previste, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio, i dati aggregati concernenti l’operatività complessiva e le segnalazioni periodiche antiriciclaggio;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale, curare la strutturazione di indicatori di efficacia dell’attività di formazione svolta e partecipare, mediante il coinvolgimento diretto delle proprie risorse, alle attività di docenza;
- predisporre i flussi informativi periodici diretti agli organi aziendali e all’Esponente responsabile per l’antiriciclaggio, in coerenza con quanto definito dal Regolamento Sistema dei Controlli Interni Integrato (RE 313);
- contribuire alla predisposizione della Relazione Integrata sul Sistema dei Controlli Interni ed esprimere la propria valutazione, basandosi sui risultati delle verifiche svolte e sulla conoscenza degli ambiti di operatività aziendali, per quanto di competenza;
- informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze significative riscontrate nell’esercizio dei relativi compiti;
- informare periodicamente gli organi aziendali circa lo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate a fronte di carenze riscontrate nell’attività di controllo e circa l’eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla funzione antiriciclaggio e la necessità di potenziarle;

- almeno una volta l’anno, predisporre e presentare agli organi aziendali la Relazione sull’attività svolta, che riporta le iniziative adottate, le disfunzioni accertate, le azioni correttive da intraprendere e l’attività formativa del personale. Nella relazione confluiscano anche i risultati dell’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e il compendio delle normative e dei documenti di supporto resi disponibili a tutto il personale.

3.3.2 Funzione di revisione interna

In materia di antiriciclaggio, di prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dell’applicazione o evasione delle misure restrittive, la funzione di revisione interna di Capogruppo verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell’assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica:

- il costante rispetto dell’obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l’effettiva acquisizione e l’ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- l’effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell’attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione.

Gli interventi ispettivi, sia a distanza che in loco, sono oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché con riferimento ai rapporti con profilo di rischio alto.

La funzione di revisione interna svolge altresì interventi di follow-up al fine di assicurarsi dell’avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni.

La funzione di revisione interna riporta, almeno annualmente, agli organi aziendali informazioni sull’attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

La funzione di revisione interna verifica periodicamente l’esercizio di autovalutazione dei rischi condotto dalla Funzione Antiriciclaggio.

3.3.3 Strutture di contatto o di supporto all'operatività con la clientela e con le controparti

Tutte le strutture di contatto o di supporto all'operatività con la clientela e con le controparti rappresentano il presidio di controllo di primo livello sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, nell'ambito della propria attività di competenza, hanno il compito di:

- svolgere le attività di adeguata verifica / piena conoscenza in sede di instaurazione del rapporto con i clienti / attivazione di relazioni con controparti o di esecuzione di operazioni occasionali;
- mantenere un adeguato livello di monitoraggio sull'operatività, tale da consentire la tempestiva individuazione di qualsiasi operazione potenzialmente sospetta.

I controlli svolti nell'ambito dell'attività di cui sopra sono oggetto di specifica e puntuale disciplina nell'ambito delle procedure aziendali.